


# **COMUNE DI TENERO-CONTRA**



## **REGOLAMENTO SUGLI AIUTI FINANZIARI PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI RISPARMIO ED EFFICIENZA ENERGETICA**

## INDICE

<b>TITOLO I Disposizioni generali .....</b>	<b>2</b>
Art. 1    Scopo .....	2
Art. 2    Campo di applicazione.....	2
A.    Produzione di energia elettrica .....	2
B.    Risparmio energetico.....	2
C.    Efficienza energetica .....	3
D.    Analisi / Studi preliminari .....	3
<b>TITOLO II Condizioni, beneficiari e ammontare dei contributi.....</b>	<b>3</b>
Art. 3    Condizioni.....	3
Art. 4    Beneficiari.....	3
Art. 5    Ammontare dei contributi .....	3
<b>TITOLO III Procedura .....</b>	<b>4</b>
Art. 6    Procedura d'esame delle richieste .....	4
Art. 7    Decisione formale .....	4
Art. 8    Versamento del contributo .....	4
<b>TITOLO IV Norme transitorie.....</b>	<b>4</b>
Art. 9    Norma transitoria .....	4
Art. 10   Sospensione contributi e abrogazione .....	4
Art. 11   Entrata in vigore.....	5
<b>Disposizioni normative di riferimento .....</b>	<b>6</b>



## **Regolamento sugli aiuti finanziari per investimenti in materia di risparmio ed efficienza energetica**

(del 1° gennaio 2023)

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL  
COMUNE DI TENERO-CONTRA

in applicazione della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987, delle relative norme di applicazione e delle altre disposizioni normative di riferimento

**d e c r e t a:**

### **TITOLO I** **Disposizioni generali**

#### **Art. 1 Scopo**

Scopo del presente Regolamento è il Sostegno finanziario ai domiciliati proprietari di stabili, tramite il Fondo Energie Rinnovabili (FER), concesso per investimenti propri che contribuiscono alla produzione di energia rinnovabile e/o alla diminuzione generale del consumo di energia.

#### **Art. 2 Campo di applicazione**

Il contributo comunale è concesso per investimenti propri sulle fonti energetiche citate ai punti A-D. Non rientrano nei progetti sussidiabili gli investimenti effettuati sulle abitazioni secondarie poste sui monti, o laddove non sarebbe comunque possibile la residenza primaria. Fa eccezione la posa di pannelli fotovoltaici che può avvenire su qualsiasi stabile che sia allacciato alla rete elettrica e ne permetta quindi la messa in rete. Gli incentivi al punto B sono concessi per edifici già riscaldati.

##### **A. Produzione di energia elettrica**

Per attività domestiche o produttive, che beneficiano della remunerazione unica federale, mediante:

A1 - pannelli fotovoltaici;

A2 - altre fonti alternative ritenute compatibili con l'ambiente e ad alto rendimento.

##### **B. Risparmio energetico**

Secondo l'art. 7 del "Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico" in riferimento al "Risanamento Base", con l'eccezione del punto B1 in quanto non contemplato, per l'intervento su uno o su entrambi seguenti ambiti:

B1 - la sostituzione di tutte le finestre ( $U= 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ );

B2 - isolamento del tetto e di almeno una facciata ( $U=0.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ).

### **C. Efficienza energetica**

C1 - produzione di acqua calda sanitaria per mezzo di pannelli solari e/o a legna;

C2 - produzione di acqua calda sanitaria per mezzo di una pompa di calore indipendente o a supporto di una caldaia a olio o a gas;

C3 - riscaldamento dell'edificio per mezzo di:

- C3a - energia solare;
- C3b - impianti a legna o lavorati di legna, confacenti allo stato della tecnica;
- C3c - pompe di calore e/o con sonda geotermica a sostituzione di impianti elettrici, diretti o di un impianto di riscaldamento ad olio.

C4 - climatizzazione degli stabili con energia solare (*solar cooling*).

### **D. Analisi / Studi preliminari**

D1 - analisi geologiche/idrologiche preliminari per la realizzazione di un impianto di riscaldamento a pompa di calore geotermica/acqua-acqua;

D2 - analisi CECE Plus per edifici esistenti realizzati prima del 2000;

D3 - contributo alla certificazione MINERGIE.

## **TITOLO II**

### **Condizioni, beneficiari e ammontare dei contributi**

#### **Art. 3 Condizioni**

Il contributo è versato solo se l'investimento beneficia di una regolare licenza edilizia, o un nulla osta rilasciato dal Municipio, se l'esecuzione è eseguita secondo le regole dell'arte e se una decisione nel merito è stata preavvisata favorevolmente dagli uffici cantonali competenti.

#### **Art. 4 Beneficiari**

Possono beneficiare del contributo sia persone fisiche che giuridiche proprietarie di stabili residenziali, commerciali, artigianali, ecc. domiciliati, o con residenza fiscale, nel Comune. Sono pure riconosciuti quali beneficiari del contributo le persone fisiche titolari di un permesso di dimora (permesso B) registrate nel Comune.

#### **Art. 5 Ammontare dei contributi**

Per le misure da A a D il sussidio ammonta al 50% della tassa della licenza edilizia e di un sussidio fissato dal Municipio tramite Ordinanza, tra il 5% e il 20% della spesa d'investimento netta, dedotti gli eventuali sussidi cantonali e federali.

La somma degli aiuti (quota esonero licenza + sussidio) non può essere superiore a CHF 2'500.-.

L'ammontare della spesa d'investimento è intesa al netto, dedotti quindi eventuali sussidi cantonali e federali o di un qualsiasi altro ente pubblico o privato.

Il credito annuo complessivo destinato agli aiuti finanziari è di principio determinato, in sede di preventivo comunale, in relazione all'utilizzo previsto del Fondo energie rinnovabili (FER). Quest'ultimo può essere utilizzato per il finanziamento parziale o totale degli aiuti finanziari concessi.

## **TITOLO III Procedura**

### **Art. 6 Procedura d'esame delle richieste**

La richiesta del contributo è presentata all'Ufficio tecnico comunale prima dell'inizio dei lavori tramite l'apposito formulario, ottenibile presso l'Ufficio stesso e pure pubblicato sul sito [www.tenero-contra.ch](http://www.tenero-contra.ch), completo di tutti gli allegati indicati.

L'Ufficio tecnico comunale esamina la domanda in tutti i suoi aspetti (valutazione dei costi, verifica delle attestazioni tecniche, ecc.). Per casi particolarmente complessi, l'esame potrà essere seguito da tecnici specialisti del ramo, dai servizi cantonali, dalla SUPSI o da altre persone o Enti autorevoli in materia energetica.

### **Art. 7 Decisione formale**

Per delega del Municipio, la decisione debitamente motivata e indicante l'importo massimo del contributo, sarà emessa dall'Ufficio tecnico comunale, tramite il "Delegato comunale sportello energia" e comunicata all'istante di regola entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

Contro la decisione è data facoltà di reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla sua intimazione.

### **Art. 8 Versamento del contributo**

Il versamento del contributo avviene su presentazione delle liquidazioni, delle prove di pagamento e dopo aver accertato che l'esecuzione è avvenuta nel rispetto dell'art. 3.

Qualora il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

## **TITOLO IV Norme transitorie**

### **Art. 9 Norma transitoria**

Con la crescita in giudicato del presente Regolamento ogni precedente norma applicabile è abrogata.

### **Art. 10 Sospensione contributi e abrogazione**

La sospensione temporanea o definitiva dei contributi comunali previsti nel presente Regolamento sarà decisa dal Consiglio comunale, unitamente al preventivo dell'anno successivo,

qualora il Fondo Energie Rinnovabili cantonale dovesse cessare d'esistere, essere ridimensionato o nella situazione in cui le finanze comunali non dovessero permettere l'erogazione degli aiuti.

#### **Art. 11 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

## **Disposizioni normative di riferimento**

- art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC);
- art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne);
- Ordinanza federale sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn);
- Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
- Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER).